

Sentenza n. 1359/2015 pubbl. il 15/10/2015

RG n. 5626/2012

Repert. n. 3298/2015 del 26/10/2015

N. R.G. 5626/2012



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5626/2012

tra

CORDUA IMMOBILIARE SRL

ATTORE

e

LUCA SALARDI

CONVENUTO

Oggi 15 ottobre 2015 ad ore 13,30 innanzi al dott. Simona Boiardi, sono comparsi:

Per [REDACTED] IMMOBILIARE [REDACTED] l'avv. [REDACTED]

Per [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Simona Boiardi



Sentenza n. 1359/2015 pubbl. il 15/10/2015

RG n. 5626/2012

Repert. n. 3298/2015 del 26/10/2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Boiardi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5626/2012 promossa da:

[REDACTED] IMMOBILIARE [REDACTED]  
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
[REDACTED] difensore avv. [REDACTED]

ATTRICE

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
[REDACTED]

CONVENUTO

Oggetto: Prestazione d'opera professionale

Conclusioni delle parti: come in atti

**Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione**

Con atto di citazione in opposizione, [REDACTED] Immobiliare srl conveniva in giudizio [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n.1424/2012, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 25.734,28, oltre gli interessi moratori e le spese di procedura a favore di parte opposta senza contestare il conferimento dell'incarico professionale e l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'[REDACTED] con la sola eccezione del computo metrico.



Parte opponente ha, poi, genericamente contestato che l'Ing. Salardi non sarebbe stato costantemente presente in cantiere senza, peraltro, formulare specifiche o doglianze censure in ordine alla prestazione lavorativa resa.

Si costituiva in giudizio l'opposta evidenziando come fosse provato documentalmente il conferimento dell'incarico e il compenso pattuito (la notula è opinata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri) e come il computo metrico non sia stato eseguito in quanto non più richiesto dal Comune di Scandiano.

In corso in causa le parti hanno concordato di sottrarre dal compenso complessivo la somma di euro 3000,00 IVA inclusa quantificando bonariamente il valore del computo metrico pacificamente non eseguito in quanto non richiesto dal Comune di Scandiano (v. verbale del 12-2-2015).

Parte opposta ha provato il conferimento dell'incarico e il compenso pattuito mentre l'opponente si è limitato a contestare la mancata esecuzione del computo metrico che le parti hanno quantificato bonariamente in euro 3000,00 (Iva inclusa del 22% imponibile pari ad euro 22%).

L'onere di contestazione specifica e tempestiva va considerato un principio generale del sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore degli art. 167 e 416 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo, comportante una struttura dialettica a catena, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore caratterizza ogni sistema processuale, sul dovere di lealtà e probità, posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c. che impone a entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o solo negligenti, e soprattutto sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, così come previsto dall'art. 111. Così (vedi Cass. civile nn. 5191/08 e 23638/07).

Nel caso in esame la generica doglianza di scarsa presenza sul cantiere non è sufficiente.

Occorre, infatti, chiarire quali siano gli obblighi ed oneri che gravano sul Direttore dei lavori in virtù dell'incarico professionale ad esso conferito.

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nel ritenere che il direttore dei lavori presti per conto del committente un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni implicanti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire.



Il comportamento del professionista deve essere dunque valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto, con la conseguenza che rientrano fra le obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sia l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente.

L'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, ma non richiede la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare (Cass. 11 dicembre 2012 n. 22643; Cass. civ., sez. II, 24-04-2008, n. 10728; Cass. civ., sez. II, 10-05-2007, n. 10679; Cass. civ., sez. II, 27-02-2006, n. 4366).

Nel caso in esame non è stata sollevata alcuna censura specifica relativa alle opere realizzate conseguente alla mancata sorveglianza del Direttore dei lavori per cui la doglianza appare generica.

L'opposizione deve comunque essere accolta tenuto conto che la somma ancora dovuta scomputato il valore concordato del computo metrico è pari ad euro 17.333,60 oltre Iva e accessori di legge (v. riepilogo conteggi prodotti da parte opposta con le note conclusionali dove è stato considerato un ulteriore pagamento di euro 661,38 effettuato dall'opponente ed è stata decurtata la somma di euro 2459,02 relativa al valore del computo metrico).

Il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata a corrispondere all'opposto la somma di euro 17.333,60 oltre Iva e accessori se dovuti per legge oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente tenuto conto della entità della somma risultata effettivamente dovuta.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da [redacted] Immobiliare srl avverso il decreto ingiuntivo n. 1424/2012 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia a favore di [redacted] ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte,

GIURIN



Sentenza n. 1359/2015 pubbl. il 15/10/2015

RG n. 5626/2012

Repert. n. 3298/2015 del 26/10/2015

a) revoca il decreto ingiuntivo n. 1424/2012 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia a favore dell'opposto;

b) condanna [redacted] immobiliare srl al pagamento a favore di [redacted] la somma di euro 17.333,60 oltre Iva e accessori se dovuti per legge oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;

c) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite a favore dell'opposto che si liquidano in euro 4835,00 per compenso professionale euro 720,00 per esborsi (contributo unificato e opinamento parcella Ordine degli Ingegneri) oltre Iva, Cpa e spese generali del 15%.

Reggio Emilia, 15-10-2015

Il Giudice

dott. Simona Boiardi

GIURE.IT

